

*Articolo 6*

L'aggiudicatario si impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento italiano.

*Articolo 7*

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), il valore contabile del prodotto in oggetto è fissato nel modo seguente:

Riso: 118,00 ecu/t.

*Articolo 8*

L'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che non venga applicata alcuna restituzione né alcun importo

compensativo monetario nel quadro della fornitura, apponendo a questo scopo una particolare iscrizione sul titolo di esportazione.

*Articolo 9*

1. L'Italia adotta tutte le disposizioni complementari necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

2. L'Italia comunica alla Commissione ogni informazione relativa allo svolgimento della fornitura, con particolare riguardo all'aggiudicazione, alla durata della spedizione e alla data effettiva della presa in consegna da parte del beneficiario.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*